

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2004/0209(COD)

3.10.2008

*****II**

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Alejandro Cercas

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error!**
Bookmark not defined.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10597/2/2008 – C6-0324/2008),
 - vista la propria posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0246),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(7 bis) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli aspetti caratterizzanti del concetto di "orario di lavoro" sono gli obblighi, per il lavoratore, di essere presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, quando necessario.

¹ GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292.

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, considerando 8)

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 8

Posizione comune del Consiglio

(8) *Ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo* in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. *È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto sia dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sia del principio di proporzionalità.*

Emendamento

(8) In circostanze in cui *ai lavoratori* non sono *stati* concessi periodi di riposo, *devono essere accordati periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali.*

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punti 6 e 7)

Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 11

Posizione comune del Consiglio

(11) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa *può comportare* dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore.

Emendamento

(11) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione *finale* puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa *comporta* dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. *È pertanto opportuno che la facoltà di non applicazione ("opt-out")*

prevista da detta disposizione cessi di essere applicabile.

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, considerando 10)

Emendamento 4

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 12

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(12) La facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 1, costituisce una deroga al principio di una durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, calcolata come media su un periodo di riferimento. È subordinata alla protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e al consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione. Il ricorso a tale facoltà deve essere subordinato a garanzie adeguate per assicurare il rispetto di queste condizioni ed essere oggetto di un controllo rigoroso.

soppresso

Or. es

Emendamento 5

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 13

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(13) Prima di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, si dovrebbe valutare se il massimo periodo di riferimento o le altre misure in materia di flessibilità previste dalla direttiva 2003/88/CE non garantiscano la flessibilità necessaria.

soppresso

Emendamento 6**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14**

| <i>Posizione comune del Consiglio</i> | <i>Emendamento</i> |
|--|-------------------------|
| <i>(14) Per evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il periodo di riferimento flessibile previsto all'articolo 19, primo comma, lettera b), non può essere cumulato in uno Stato membro con la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1.</i> | <i>soppresso</i> |

Emendamento 7**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 2 bis**

| <i>Posizione comune del Consiglio</i> | <i>Emendamento</i> |
|---|---|
| <i>Servizio di guardia</i> | <i>Servizio di guardia</i> |
| <i>Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.</i> | <i>L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro.</i> |
| <i>Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti</i> | <i>Tuttavia, sulla base di contratti collettivi o di altri accordi tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico ai fini dell'osservanza della durata massima settimanale del lavoro di cui all'articolo 6,</i> |

sociali.

purché siano rispettati i principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, salvo altrimenti previsto:

a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;

o

b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro.

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 2)

Motivazione

Il Consiglio e il Parlamento europeo, nella loro qualità di colegislatori, devono rispettare l'"acquis" comunitario della Corte di giustizia e la dignità del lavoro delle persone che effettuano servizi di guardia.

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 ter

Posizione comune del Consiglio

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri assicurano, senza

Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri assicurano, senza

pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e consultando le parti sociali, che ***i datori di lavoro informino a tempo debito i lavoratori di eventuali modifiche sostanziali del ritmo o dell'organizzazione del loro orario di lavoro.***

Tenendo conto delle esigenze dei lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.

pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e consultando le parti sociali, che:

– i datori di lavoro informino i lavoratori con congruo anticipo di eventuali modifiche dell'organizzazione dell'orario di lavoro,

– i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche dell'orario di lavoro e della sua organizzazione e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di considerare tali richieste con equità, tenuto conto delle esigenze di flessibilità di datori di lavoro e lavoratori; un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa comporta per lui sono sproporzionati rispetto ai benefici per il lavoratore.

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 4)

Motivazione

Affinché la possibilità di conciliare vita professionale e familiare sia una realtà e non un mero esercizio retorico.

Emendamento 9

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – lettera b

Posizione comune del Consiglio

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali***";

Emendamento

b) Al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali***".

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 6)

Motivazione

Il buon senso esige che il riposo segua i periodi trascorsi in servizio, come indica la Corte di giustizia e come richiedono la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 10

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 18

Posizione comune del Consiglio

all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla***

Emendamento

all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla***

normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali";

legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali".

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 7)

Motivazione

Il buon senso esige che il riposo segua i periodi trascorsi in servizio, come indica la Corte di giustizia e come richiedono la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 11

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 19 – lettera b

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, ***nei casi in cui i lavoratori non siano coperti da contratti collettivi o accordi fra le parti sociali, purché gli Stati membri interessati adottino le misure necessarie per assicurare che:***

- il datore di lavoro informi e consulti i lavoratori e/o i loro rappresentanti in merito all'introduzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e alle relative modifiche;

- il datore di lavoro adotti le misure necessarie per prevenire e/o porre rimedio a ogni rischio per la salute e la sicurezza che possa essere connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro proposta.

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 8)

Motivazione

Per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di flessibilità e sicurezza delle imprese e dei lavoratori.

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

Emendamento

1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 **per un periodo transitorio che terminerà 36 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2005/.../...** a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 10, lettera c))

Motivazione

Per metter fine all'esistenza di una clausola che indebolisce la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e l'inalienabilità dei diritti fondamentali, e per rispettare la forza delle convenzioni internazionali dell'OIL nonché la legislazione sociale e gli accordi fra le parti sociali degli Stati membri.

Emendamento 13

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Posizione comune del Consiglio

a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a **un anno** ed è rinnovabile;

Emendamento

a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a **sei mesi** ed è rinnovabile;

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 10, lettera b))

Motivazione

Affinché nel periodo transitorio si rafforzi la libera espressione della volontà del lavoratore.

Emendamento 14

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Posizione comune del Consiglio

i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale, ovvero

Emendamento

i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale **o durante il periodo di prova**, ovvero

Or. es

(Cfr. P6_TA(2005)0175 dell'11.5.2005, articolo 1, punto 10, lettera b))

Motivazione

Affinché nel periodo transitorio si rafforzi la libera espressione della volontà del lavoratore.

Emendamento 15

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

d) nessun lavoratore che abbia dato il suo consenso ai sensi del presente articolo lavori, nel corso di un periodo di sette giorni, più di: ***soppresso***

i) 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, salvo qualora un contratto collettivo o un accordo sottoscritto dalle parti sociali disponga altrimenti, ovvero

ii) 65 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro a norma dell'articolo 2 bis;

Or. es

Motivazione

60 o 65 ore settimanali di lavoro sono troppe, e il computo su un periodo di tre mesi renderebbe possibili addirittura settimane lavorative di 79 ore.

Emendamento 16

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

3. Sempreché siano rispettati i principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora un lavoratore sia impiegato dal medesimo datore di lavoro per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dieci settimane nell'arco di dodici mesi, le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e lettera d), non si applicano. ";

soppresso

Or. es

Motivazione

Per assicurare la protezione di milioni di lavoratori europei con contratti temporanei, i quali in base al testo del Consiglio sarebbero privi di ogni tutela.

Emendamento 17

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 bis

Disposizioni speciali

soppresso

Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 22:

a) la facoltà di cui all'articolo 19, primo comma, lettera b), non è d'applicazione;

b) tale Stato membro può, in deroga all'articolo 16, lettera b) e per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, consentire, per via legislativa, regolamentare o amministrativa che il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a sei mesi.

Detto periodo di riferimento è soggetto ai principi generali della protezione della

salute e della sicurezza dei lavoratori e non incide sul periodo di riferimento trimestrale applicabile a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), ai lavoratori che hanno concluso un accordo ancora valido a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a).";

Or. es

Motivazione

Questa disposizione è del tutto priva di senso, poiché a chi si avvale dell'opt-out il periodo di riferimento è indifferente, non essendovi alcun limite alla durata delle settimana lavorativa.

Emendamento 18

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 24 bis

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Relazione valutativa

soppresso

1. Entro il ... *:

a) gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, informano la Commissione in merito ai motivi, al settore o ai settori, alle attività e al numero di lavoratori interessati, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale. La relazione di ciascuno Stato membro contiene informazioni sugli effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, illustra le posizioni delle parti sociali a livello adeguato ed è trasmessa altresì alle parti sociali a livello nazionale;

b) gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 19, primo comma, lettera b), informano la Commissione sulle modalità di attuazione di tale disposizione e sui suoi effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Entro ...*, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione riguardante:

a) il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e relativi motivi; e

b) altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, lettera b).

La relazione può essere corredata di appropriate proposte per ridurre orari di lavoro eccessivamente lunghi, tra cui il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, tenendo conto del suo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori interessati.

3. In base alla relazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio valuta il ricorso alle facoltà previste dalla presente direttiva, segnatamente quelle previste all'articolo 19, lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 1.

Tenendo conto di tale valutazione, entro il ... ** la Commissione, se opportuno, può sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente direttiva, che includa la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1."

Or. es

Motivazione

Una volta terminato l'opt-out non ha senso presentare una relazione valutativa.